

Edizione di mercoledì 13 luglio 2016

IVA

[L'IVA sul servizio reso dalle piattaforme di economia condivisa](#)

di Marco Peirolo, Paolo Centore

REDDITO IMPRESA E IRAP

[La deducibilità fiscale dei rimborsi delle spese di trasferta](#)

di Luca Mambrin

IVA

[Assegnazioni e cessioni di immobili ai fini Iva](#)

di Sandro Cerato

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[L'\(in\)utilità della perizia nella fusione con società di persone](#)

di Enrico Ferra

DICHIARAZIONI

[Le plusvalenze non qualificate e gli altri redditi diversi finanziari](#)

di Alessandro Bonuzzi

IVA

L'IVA sul servizio reso dalle piattaforme di economia condivisa

di Marco Peirolo, Paolo Centore

La “**sharing economy**” è un fenomeno socio-economico fondato sulla condivisione di beni e servizi per mezzo di una piattaforma digitale (ad esempio itinerari automobilistici, abitazioni temporaneamente messe a disposizione per brevi periodi, file musicali, eccetera).

Agli effetti dell'IVA, le operazioni poste in essere nell'ambito dell'economia condivisa devono essere esaminate ad un **duplici livello**, essendo necessario stabilire il regime impositivo applicabile:

- da un lato, ai **beni ceduti e servizi scambiati attraverso la piattaforma digitale**, definendo, a tal fine, se l'utente che fornisce i beni e servizi debba essere qualificato come un soggetto passivo IVA;
- dall'altro, al **servizio reso dalla piattaforma digitale** agli utenti.

Le due tipologie di operazioni (tra gli utenti della piattaforma di economia condivisa e tra quest'ultima e gli utenti) vanno considerate **separatamente**. In pratica, anche se entrambe le transazioni possono essere effettuate con modalità diverse (ad esempio accesso gratuito alla piattaforma, ma il bene o servizio è fornito a titolo oneroso, oppure sia l'accesso alla piattaforma che il bene o servizio fornito per il suo tramite hanno carattere oneroso), il trattamento IVA del servizio reso dalla piattaforma **non incide** su quello delle cessioni e prestazioni poste in essere attraverso la piattaforma e viceversa.

Con specifico riguardo al **rapporto tra la piattaforma e l'utente**, il Comitato IVA, nel *Working Paper* n. 878 del 22 settembre 2015, ha osservato che il regime IVA del servizio reso dalle piattaforme di economia condivisa è assimilabile a quello fornito dalle piattaforme di *crowdfunding*, in quanto entrambe le piattaforme offrono l'**opportunità di interazione tra clienti e fornitori**.

Nel *Working Paper* n. 836 del 6 febbraio 2015, il Comitato IVA ha rilevato che le piattaforme di *crowdfunding* offrono l'opportunità ad investitori e imprenditori di interagire fra loro a fronte di una commissione che rappresenta il corrispettivo del servizio reso della piattaforma, il quale assume **natura di intermediazione** a condizione che la piattaforma non agisca in nome proprio.

In linea con questa qualifica, la **risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 16 maggio 2008, n. 199** ha precisato che “*ai fini dell'effettuazione della prestazione di servizi l'uso di internet, quale mezzo di comunicazione, è equiparabile all'uso di un telefono o di un fax e non fa mutare la natura giuridica dell'operazione* che va qualificata come *intermediazione e non come commercio*

elettronico”.

La stessa Commissione europea, nel corso della 104^a riunione del Comitato IVA del 4-5 giugno 2015, ha confermato che i servizi connessi all’intermediazione sono attività economiche rilevanti ai fini IVA ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), della Direttiva n. 2006/112/CE (cioè come “*prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale*”) e che ad essi si applica il **regime di esenzione** di cui all’art. 135, par. 1, della Direttiva, se includono un **servizio finanziario** come i pagamenti e i trasferimenti di denaro.

Anche il servizio reso dalle piattaforme di economia condivisa ha **natura di intermediazione**, sempreché la piattaforma non agisca in nome proprio. Ove erogato a titolo oneroso, il medesimo è rilevante ai fini IVA, ma beneficia dell’**esenzione prevista per i servizi di intermediazione finanziaria** ex art. 10, comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633/1972 se la piattaforma gestisce l’incasso e il pagamento delle somme di denaro tra il cliente e il fornitore (*Working Paper* n. 878 del 22 settembre 2015).

Nel caso, per esempio, di **Airbnb**, dalle informazioni contenute nel sito internet si desume che le prenotazioni degli alloggi oggetto di locazione avvengono utilizzando il sistema di pagamenti di Airbnb, in base al quale gli ospiti pagano Airbnb quando effettuano una prenotazione e Airbnb trasferisce il compenso al proprietario 24 ore dopo il *check-in* dell’ospite. Il costo del servizio connesso alla gestione dell’incasso e del pagamento viene automaticamente incluso ad ogni transazione, oltre all’applicazione dell’IVA, se dovuta sulle locazioni in forza della legislazione vigente nello Stato membro in cui l’immobile è situato.

In conclusione, il **servizio di intermediazione**, se include anche un servizio finanziario come i pagamenti e i trasferimenti di denaro, è esente da IVA, mentre nelle restanti ipotesi è imponibile **nel rispetto del principio di territorialità**, codificato dagli artt. 44 e 46 della Direttiva n. 2006/112/CE a seconda che il cliente sia un soggetto passivo che agisca o meno in quanto tale. In sostanza, nel primo caso (rapporto B2B), l’imposta è dovuta nel **Paese del cliente** ex art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e, nel secondo caso (rapporto B2C), l’imposta va assolta nel **Paese di effettuazione dell’operazione intermediata** ex art. 7-sexies, comma 1, lett. a), dello stesso decreto.

I predetti criteri territoriali sono applicabili anche nell’ipotesi in cui il servizio reso dalla piattaforma di economia condivisa sia relativo alla **messa a disposizione di abitazioni per brevi periodi**, nel qual caso l’art. 31 del Reg. UE n. 282/2011 esclude l’operatività della deroga di cui all’art. 47 della Direttiva (corrispondente all’art. 7-quater, comma 1, lett. a), del decreto IVA), così come confermato dall’art. 31-bis, par. 3, lett. d), dello stesso Regolamento, aggiunto dal Reg. UE n. 1042/2013 per evitare conflitti (si vedano anche le Note esplicative sulle norme in materia di IVA riguardanti il luogo delle prestazioni di servizi relative a beni immobili, pubblicate dalla Commissione europea il 4 febbraio 2016 e la circolare dell’Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37, § 3.1.1).

REDDITO IMPRESA E IRAP

La deducibilità fiscale dei rimborsi delle spese di trasferta

di Luca Mambrin

Ad un **lavoratore dipendente** (o al collaboratore) può essere chiesto, per **esigenze aziendali temporanee**, di prestare la propria attività lavorativa in **una sede diversa da quella indicata nel contratto o nella lettera di assunzione**; le relative spese sostenute e rimborsate dal datore di lavoro, che hanno lo scopo di indennizzare il lavoratore sono **deducibili dal reddito d'impresa** secondo specifiche modalità.

Innanzitutto, dal punto di vista fiscale i rimborsi corrisposti si possono reputare deducibili solo qualora le spese effettivamente sostenute dal dipendente **siano inerenti l'attività lavorativa richiesta**; inoltre, perché si abbia una trasferta “*fuori dal territorio comunale*” è necessario che lo spostamento sia “**temporaneo**” e che questo avvenga fuori dal Comune dove è situata la sede di lavoro, fissata nella lettera di assunzione o nel contratto di lavoro.

Il Legislatore individua, in relazione all'istituto della trasferta, **tre sistemi di rimborso**, l'uno alternativo all'altro:

- il **rimborso analitico**;
- il **rimborso forfetario**;
- il **rimborso misto**.

La **scelta** tra uno dei tre sistemi deve essere effettuata con riferimento a **ciascuna specifica trasferta** senza che quindi il metodo prescelto per una di queste possa essere vincolante le altre; se la trasferta dura più giornate, il metodo prescelto deve essere mantenuto per tutte.

Il sistema del **rimborso analitico** prevede che il dipendente (o il collaboratore) presenti una **nota spese** alla quale risultino allegati tutti i **documenti giustificativi** delle spese sostenute; per il datore di lavoro la deducibilità di tale rimborso è disciplinata dall'**articolo 95, comma 3**, del Tuir il quale stabilisce che:

“Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel”.

Di conseguenza, la **deducibilità massima del rimborso analitico delle spese di vitto ed alloggio** sarà pari al limite giornaliero:

- di **euro 180,76** per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale, ma in Italia;
- di **euro 258,23** per le trasferte effettuate all'estero.

Nel caso in cui tali limiti vengano superati, **l'eccedenza sarà indeducibile** ed andrà rilevata una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi (mentre in capo al dipendente non vi sarà alcuna conseguenza in quanto l'intera somma rimborsata non concorre alla determinazione del reddito).

Le spese sostenute per il viaggio sono invece **totalmente deducibili** (es. biglietti aerei e del treno).

Tuttavia, nel caso in cui il dipendente utilizzi per la trasferta **un proprio veicolo**, o un **veicolo noleggiato**, potrà essere dedotto dal reddito d'impresa **il costo di percorrenza** relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a **17 cavalli fiscali** o a **20 se diesel**, così come stabiliti dalle tabelle ACI. Per poter richiedere il **rimborso chilometrico** sarà altresì necessario che il dipendente/collaboratore indichi in un apposito prospetto la percorrenza, il tipo di automezzo usato ed il costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.

Infine, nel caso di rimborsi analitici delle spese di vitto ed alloggio per trasferte effettuate **nell'ambito del territorio comunale**, gli importi rimborsati, oltre ad essere imponibili in capo al lavoratore **saranno deducibili da parte del datore di lavoro nel limite del 75% del loro ammontare**.

Nel caso di **rimborso forfetario**, che consiste nel riconoscimento da parte del datore di lavoro di **un'indennità giornaliera** a copertura delle spese sostenute dal dipendente, **non è previsto in capo all'azienda alcun limite di deducibilità**.

Pertanto, anche nel caso in cui i rimborsi al dipendente siano eseguiti per **un importo superiore** ai limiti previsti dall'articolo 51 del Tuir, rilevanti ai fini dell'imponibilità del rimborso in capo al dipendente (pari ad **euro 46,48 giornalieri** per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale ed **euro 77,46** per le trasferte all'estero), per il datore di lavoro saranno sempre **integralmente deducibili nella determinazione del reddito d'impresa**.

Nel caso di **rimborso misto** che prevede che venga corrisposta, unitamente al rimborso analitico, anche un'indennità di trasferta, la stessa Agenzia delle entrate nella **circolare n. 188/E/1998** ha chiarito che **non si applicano i limiti di deducibilità stabiliti dall'articolo 95 comma 3 del Tuir** (i quali quindi sono applicabili solo nel caso di rimborso analitico); pertanto, il rimborso erogato sarà integralmente deducibile.

IVA

Assegnazioni e cessioni di immobili ai fini Iva

di Sandro Cerato

Le **assegnazioni di immobili esulano dal campo di applicazione dell'Iva** se la società li ha acquistati senza Iva, mentre le cessioni rientrano in ogni caso nel campo di applicazione dell'imposta (esenti o imponibili). È questo uno degli aspetti da tenere in considerazione per una corretta gestione dell'agevolazione prevista dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) che consente alle **società di assegnare o cedere in via agevolata i beni immobili** ai soci.

Relativamente alle assegnazioni, la **circolare n. 26/E/2016**, richiamando la circolare n. 40/E/2002, precisa che, in aderenza alle disposizioni della Direttiva 2006/112/CE (art. 16) ed all'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE (causa C-322/99 e C-323/99), **l'assegnazione realizza una fattispecie di destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio d'impresa**, rendendosi quindi applicabili le disposizioni sull'autoconsumo di beni contenute nell'articolo 2, comma 2, numero 5, del DPR 633/1972, secondo cui costituiscono **operazioni fuori campo Iva** anche le assegnazioni dei beni (tra cui gli immobili) per i quali non è stata operata all'atto dell'acquisto la detrazione dell'imposta. Si tratta più precisamente delle **seguenti fattispecie**:

- **acquisti effettuati presso soggetti privati**, ovvero
- **acquisti effettuati prima dell'introduzione dell'Iva** (ante 1.1.1973), oppure
- **acquisti o importazioni effettuati senza diritto alla detrazione dell'imposta** (indetraibilità totale del tributo).

È bene osservare come la circolare n. 26/E abbia precisato che l'assegnazione rimanga fuori campo Iva anche nell'ipotesi in cui, dopo l'acquisto senza Iva, la società abbia eseguito sul bene degli **interventi di riparazione e di recupero edilizio** (migliorativi dell'immobile), ferma restando la necessità di operare la rettifica della detrazione se non sono trascorsi dieci anni dall'ultimazione dei lavori.

Come anticipato, **la qualificazione di operazione fuori campo Iva è limitata alle assegnazioni di beni**, poiché se la società intende procedere con la **cessione agevolata l'operazione rientra in ogni caso nel campo di applicazione dell'imposta**, potendosi qualificare come esente o imponibile in ragione del soggetto cedente (impresa che ha costruito o meno l'immobile) o della presenza di eventuali opzioni per l'applicazione dell'imposta nell'atto di compravendita. Per tali operazioni, infatti, la qualifica di soggetto Iva in capo alla società cedente determina in ogni caso la qualifica dell'operazione come rilevante ai fini Iva.

È importante sottolineare quali siano le **conseguenze, ai fini dell'applicazione degli altri tributi indiretti**, che derivano dall'effettuazione di **un'operazione fuori campo Iva** (assegnazione) o rilevante ai fini di tale tributo pur in assenza di una materiale applicazione dell'imposta (esente).

In particolare:

- **l'assegnazione agevolata fuori campo Iva** comporta l'applicazione in ogni caso **dell'imposta di registro proporzionale, nella misura del 4,5%** (o dell'1% se in capo all'assegnatario sussistono i requisiti "prima casa" o del 7,5% in caso assegnazione di terreno agricolo), e delle imposte ipotecarie e catastali nella misura di euro 50 ciascuna, **salvo se il fabbricato è strumentale per natura e destinato ad attività commerciali** per cui il registro è applicato al 2% e le imposte ipotecarie e catastali sono applicate nella misura di euro 200 ciascuna;
- per la **cessione esente** è necessario operare la seguente distinzione: se l'immobile è **abitativo** si rende dovuta l'imposta di registro nella misura del 4,5% o dell'1% (e le imposte ipotecarie e catastali di euro 50 ciascuna); mentre se l'immobile è **strumentale** le imposte in questione (registro, ipotecaria e catastale) sono dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

L'(in)utilità della perizia nella fusione con società di persone

di Enrico Ferra

Nell'ambito delle operazioni societarie straordinarie che coinvolgono sia le società di persone che le società di capitali merita un particolare approfondimento la disposizione dell'**articolo 2501-sexies** cod. civ., che stabilisce l'obbligo di predisporre una **perizia di stima** del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo 2343.

La necessità di predisporre una perizia di stima del patrimonio sociale delle società di persone è imposta in maniera "maldestra" solo al **penultimo comma** dell'articolo 2501-sexies cod. civ. (rubricato "*Relazione degli esperti*"), subito dopo i commi che delineano i diritti e le responsabilità degli esperti designati a redigere le perizie di stima ai fini della congruità dei rapporti di cambio delle azioni o delle quote.

In particolare, al comma 7 del citato articolo si legge: "*Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo 2343*".

In base al tenore letterale, si evince come la relazione di stima sia da ritenere necessaria in tutti i casi in cui sia coinvolta, come incorporante o incorporata, una società di persone e ciò al fine di **non ledere** gli interessi dei creditori della società incorporante o risultante dalla fusione.

Tralasciando però gli aspetti inerenti alla tecnica legislativa, è bene concentrarsi sul contenuto di tale disposizione al fine di metterne in evidenza la reale portata nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione societaria.

Va subito detto che la lettura attenta della norma porta a condividere pienamente la tesi del Consiglio Nazionale del Notariato nello **Studio n.204-2009/I**, ove ha affermato "*senza timore di smentite, che questa norma rappresenta un esempio emblematico di come il legislatore della riforma sia talora intervenuto in modo maldestro e approssimativo*".

Ha evidenziato infatti il Notariato come per comprendere appieno la reale portata di tale disposizione sia necessario individuare la *ratio* della perizia di stima richiesta: "*la funzione di tale perizia, come è noto, è quella di garantire l'integrità del capitale sociale in relazione al patrimonio apportato dalla società di persone e ciò in quanto per le società di persone non è prevista alcuna rigida disciplina né controllo sui valori e sugli appostamenti contenuti nel rendiconto*". Ma, ad un esame più attento, la necessità di garantire tale effettività emergerebbe solo nel caso in cui la società incorporante dovesse procedere ad aumentare il capitale "per

poter distribuire partecipazioni ai soci della incorporata, oppure in ipotesi di fusione propria di società di persone e di società capitali, allorché il capitale post-fusione sia determinato in misura superiore al capitale già esposto dalla s.p.a. o dalla s.r.l. partecipante alla fusione”.

La conclusione è che la necessità della perizia di stima del patrimonio della società di persone incorporata in una società di capitali dovrebbe emergere “*nella sola ed esclusiva ipotesi in cui il netto patrimoniale della società di persone sia utilizzato per aumentare il capitale della stessa società di capitali incorporante*”.

Si evidenzia, peraltro, che l’eventuale lesione della tutela dell’integrità del capitale sociale andrebbe verificata tenendo in considerazione **l’effettività** (o meno) dei valori emergenti dal bilancio della società incorporante o della società risultante dalla fusione e non dei valori emergenti dal rendiconto dell’incorporata, che di fatto si estingue a seguito dell’operazione di fusione. Ciò sempre che, ovviamente, non vi sia aumento di capitale a seguito dell’operazione di fusione.

Meno condivisibile appare tuttavia l’affermazione del Notariato nel citato Studio, dove evidenzia che, in base al dato letterale, la disposizione dell’articolo 2501-sexies, settimo comma, coinvolgerebbe anche la **fusione semplificata** di cui all’articolo 2505 cod. civ.. Tale articolo contiene infatti una **deroga espressa** in tal senso laddove, al primo comma, specifica che “*alla fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell’articolo 2501-ter, primo comma, nn. 3), 4) e 5) e degli art. 2501-quinquies e 2501-sexies*”.

La conseguenza è che nel caso di fusione semplificata tutte le disposizioni che rinviano all’articolo 2501-sexies, inclusa quella che impone la necessità di predisporre la perizia di stima delle società di persone, **non sarebbero applicabili** in ogni caso e ciò a prescindere dalla condivisibilità o meno delle considerazioni sopra rappresentate.

L’esempio della fusione semplificata sembra **emblematico** dell’inutilità della perizia di stima in tutti quei casi in cui, come talvolta avviene in tale procedura, l’operazione si esaurisce nell’annullamento del capitale dell’incorporata senza alcun aumento di capitale nella società incorporante. In tal caso, sembra piuttosto evidente che la perizia di stima del patrimonio della società di persone incorporanda “*non troverebbe alcuna giustificazione*”.

Di diverso avviso su questo punto è il **Comitato Triveneto dei Notai** in materia di atti societari (**massima L.A.7**), secondo cui la relazione di stima ex articolo 2343 cod. civ. è necessaria:

1. qualora la società risultante dalla fusione sia una società di capitali di **nuova costituzione**;
2. qualora la società risultante dalla fusione sia una società di capitali preesistente che, per effetto della fusione, **aumenti** il patrimonio netto. Secondo questa tesi, anche nei casi in cui non sia applicabile alla fusione l’articolo 2501-sexies civ. nelle cosiddette fusioni semplificate, ciò che è esclusa è unicamente la necessità di avere un unico

esperto incaricato di redigere la relazione sul rapporto di cambio e la relazione di stima del patrimonio della società di persone, ma non anche la necessità di procedere alla redazione di quest'ultima relazione.

DICHIARAZIONI

Le plusvalenze non qualificate e gli altri redditi diversi finanziari

di Alessandro Bonuzzi

Il **quadro RT del modello Unico 2016** è destinato ad accogliere le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e titoli similari, eseguite da persone fisiche o comunque da soggetti che detenevano i beni non in regime di impresa.

Il quadro è formato da sezioni che accolgono l'esposizione di dati sia relativi alle cessioni sia di carattere generale, contenenti informazioni rilevanti sotto il profilo fiscale.

Tra le sezioni del quadro verosimilmente più "utilizzate" ci sono le prime due poiché accolgono, tra gli altri, i redditi derivanti dalla cessione di **partecipazioni non qualificate**.

In particolare, la **sezione I**, righi da RT1 a RT11, accoglie i redditi diversi di natura finanziaria (lettere *c-bis*, *c-ter*, *c-quater* e *c-quinquies* del comma 1 dell'articolo 57 del Tuir), ad esclusione delle plusvalenze derivanti dalla cessioni di partecipazioni qualificate, **realizzati dal 1 gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2014**, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2015 e per i quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del **20%**.

Inoltre, in questa sezione vanno dichiarate le plusvalenze e gli altri redditi di natura finanziaria (escludendo sempre le plusvalenze derivanti dalla cessioni di partecipazioni qualificate) realizzati **fino alla data del 31 dicembre 2011**, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2015 e per i quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50%; in tal caso i corrispettivi vanno riportati per il 62,50% del loro ammontare in modo che il reddito sconti una tassazione effettiva in base all'aliquota in vigore fino al 31 dicembre 2011.

In pratica, le plusvalenze assoggettate all'imposta sostituiva del 12,50% devono essere dichiarate congiuntamente alle plusvalenze che scontano il 20%.

La **sezione II**, righi da RT21 a RT30, accoglie sempre i redditi diversi di natura finanziaria (lettere *c-bis*, *c-ter*, *c-quater* e *c-quinquies* del comma 1 dell'articolo 57 del Tuir), ad esclusione delle plusvalenze derivanti dalla cessioni di partecipazioni qualificate, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2015, ma il cui realizzo si sia perfezionato a **decorrere dal 1 luglio 2014**, per i quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura maggiorata del **26%**.

Nei righi **RT1** e **RT21** va indicato il totale dei rispettivi **corrispettivi**, mentre nei righi **RT2** e **RT22** (colonna 3) va indicato il rispettivo totale dei costi e dei valori d'acquisto.

Il **principio** secondo cui i corrispettivi connessi ai redditi diversi – compresi quelli di natura

finanziaria – sono tassati al netto dei relativi costi rappresenta la **principale distinzione tra il meccanismo impositivo dei redditi diversi finanziari e quello dei redditi di capitali.**

Al riguardo, il comma 6 dell'articolo 68 del Tuir prevede che i redditi finanziari derivanti dalla cessione di partecipazioni o di altri titoli (lettere *c-bis* e *c-ter*, comma 1, articolo 67 del Tuir) sono costituiti dalla **differenza** tra il corrispettivo percepito a seguito della cessione della partecipazione o del titolo e il costo di acquisto, aumentato di ogni **onere accessorio** (spese legali, consulenze varie, costo dei bolli, imposta di registro, spese per perizie), della partecipazione o del titolo stesso.

Si ricorda, poi, che, al fine di evitare che l'aumento dell'aliquota al 26% potesse incidere sui redditi maturati antecedentemente al 1 luglio 2014, i commi da 15 a 18 dell'articolo 3 del D.L. 66/2014 hanno previsto la possibilità di **affrancare** il costo o il valore di acquisto dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti **posseduti alla data del 30 giugno 2014**, al di fuori dell'esercizio di un'impresa commerciale, mediante il versamento dell'imposta sostitutiva del 20%. In questo modo a decorrere dal 1 luglio 2014, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies*), del Tuir, in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore già precedentemente affrancato, può essere assunto il **nuovo valore** delle predette attività finanziarie alla data del 30 giugno 2014. Per poter usufruire del valore affrancato il contribuente deve aver esercitato l'opzione per l'affrancamento e aver versato l'imposta sostitutiva, nella misura del 20 per cento, entro il 17 novembre 2014.

Dal punto di vista **dichiarativo** il contribuente

- era tenuto a dare evidenza di tale scelta nel quadro RT del modello Unico 2015 nell'apposita sezione VIII ("Opzione per affrancamento") e,
- qualora il bene sia stato ceduto con **incasso del corrispettivo nel corso del 2015**, deve compilare la **colonna 2 del rigo RT22** di Unico 2016 indicando il **codice 2**.

Infine, si evidenzia che nel quadro RT va altresì dichiarata l'opzione per la **rideterminazione** del costo della partecipazione ai sensi dell'articolo 5 della L. 448/2001; facoltà resa possibile dalla legge di stabilità per il 2015 che ha riaperto i termini di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. 282/2002.

Tale scelta deve risultare dall'apposita sezione (**sezione VII** – "partecipazioni rivalutate") nonché anche dalle **colonne 1 dei righi RT2 e RT22** delle sezioni I e II dell'Unico 2016.